N. 02028/2020 REG.PROV.CAU.

N. 03235/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3235 del 2020, proposto dai sigg.ri Andrea Abis, Donatella Fa, Elisabetta Loi, Angelo Pittaluga e Francesca Toccori, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Andreozzi e Antonello Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pula, non costituito in giudizio;

per la riforma del decreto cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 122/2020, resa tra le parti, concernente le misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che occorre, in via preliminare, valutare la impugnabilità del decreto cautelare presidenziale, alla luce delle disposizioni del c.p.a. e della giurisprudenza del Consiglio di Stato, progressivamente consolidatasi in materia secondo canoni di interpretazione costituzionalmente orientata:

Ritenuto che, nel caso in esame, il decreto presidenziale, salva la valutazione collegiale di competenza dello stesso T.A.R. Sardegna nella sede cautelare, non incide su posizioni di interesse o diritto degli appellanti da ritenersi irreversibilmente e definitivamente sacrificate nelle more della decisione cautelare collegiale fissata per il 6 maggio p.v.;

Considerato, in particolare, che già questo Consiglio di Stato (cfr. decr. n. 1553/2020) ha ritenuto che la valutazione, quale priorità nazionale, dell'interesse generale alla rigorosa prevenzione anti-Covid19, non consenta di ritenere irragionevolmente compressi, per il periodo della emergenza, diritti, pur rilevanti e fondamentali, dei privati istanti in relazione ad esigenze (quali le modalità di approvvigionamento alimentare, come nel caso di specie) che ovviamente possono essere regolate quanto ai tempi e criteri, nell'interesse collettivo sicuramente prevalente su quello individuale;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello avverso il decreto presidenziale impugnato.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 17 aprile 2020.

Il Presidente Franco Frattini

IL SEGRETARIO